COMUNE DI GHIFFA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DI PERMESSI DI SOSTA IN SPAZI PUBBLICI RISERVATI AI VEICOLI PRIVATI DEI RESIDENTI

(approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 24/04/2025)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Individuazione degli spazi di sosta pubblici riservati

Articolo 4 - Legittimati e modalità di rilascio del *pass*

Articolo 4*bis* – Altri legittimati e modalità di rilascio del *pass*

Articolo 5 - Domanda per il rilascio del *pass*

Articolo 6 - Tempi di presentazione della domanda e validità del *pass*

Articolo 7 - Corrispettivo

Articolo 8 - Esposizione del *pass*

Articolo 9 - Controlli

Articolo 10 - Sospensione della validità *pass* residenti sosta

Articolo 11 - Responsabilità per danni

Articolo 12 - Modifica dei requisiti e modalità di recesso

Articolo 13 - Furto o smarrimento dell'autorizzazione

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Entrata in vigore, norme di rinvio e disposizioni finali

Articolo 16 - Pubblicità e informazione

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente regolamento è la disciplina del rilascio e l'utilizzo dei permessi per sosta riservati alle autovetture dei soli residenti nel Comune di Ghiffa nonché la regolamentazione delle modalità e di utilizzo dei medesimi.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

a) "Residente": la persona fisica che ha residenza anagrafica nel territorio del Comune di Ghiffa;

b) "Spazio di sosta pubblico riservato": area delimitata del suolo pubblico riservata alla sosta dei veicoli autorizzati, individuata da segnaletica orizzontale, costituita da una striscia di colore giallo, e da una segnaletica verticale, costituita da cartelli riportanti l'indicazione del Settore (v. art. 3) ed il periodo di vigenza del divieto di sosta a veicoli privi di *pass* (v. art. 10), da non intendersi, pertanto, come posto aut esclusivo e personale;

c) "Posto auto privato": posto auto, box, posto auto condominiale o superficie dedicata alla sosta ricadente in area privata, destinato alla sosta di veicoli, nella disponibilità del richiedente o del nucleo familiare, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo);

d) "Permesso di sosta" o "*Pass* residente" o "Contrassegno": autorizzazione di durata annuale, biennale o triennale, rilasciata dal Comune di Ghiffa – Servizio Vigilanza con le modalità di cui al successivo articolo 4, per la sosta dei veicoli di proprietà privata entro "spazi di sosta pubblici riservati" (v. art. 3) e la cui esposizione è obbligatoria all'interno della vettura in posizione ben visibile sul vetro anteriore;

e) "Settore": area di riferimento ricompresa nel tessuto urbano, individuata dal successivo articolo 3, all'interno della quale i residenti aventi titolo possono richiedere e fruire dei permessi rilasciati ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 3 - Individuazione degli spazi di sosta pubblici riservati

1. Il territorio del Comune di Ghiffa viene suddiviso in Settori, ciascuno dei quali comprende un insieme di strade, nelle quali saranno individuati spazi di sosta pubblici riservati ai residenti.

2. Gli spazi di sosta pubblici riservati sono individuati con apposito atto da adottarsi da parte del Servizio Vigilanza e contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale, costituita da una striscia di colore giallo, e da segnaletica verticale costituita da cartelli con l'indicazione del numero del settore in cui lo spazio di sosta è ubicato. Le macroaree dedicate ai parcheggi sono le seguenti:

a) Settore 1: Cargiago-Caronio;

b) Settore 2: Arca-Carpiano-Ceredo;

c) Settore 3: Susello-Rometto;

d) Settore 4: Frino-Bozzela-S. Maurizio;

e) Settore 5: Ronco-Deccio.

Articolo 4 - Legittimati e modalità di rilascio del *pass*

1. Il *pass* rilasciato è riservato ai residenti anagrafici nelle località di cui al precedente articolo 3, in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di *leasing* ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano, per il numero di autovetture eccedenti i posti auto privati, come definiti al precedente articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

2. Il permesso è rilasciato alle autovetture come definite dall'articolo 54 del Codice della Strada. Restando esclusi: ciclomotori, motocicli, autobus, autocarri (eccetto autovetture immatricolate autocarro), trattori stradali, autocaravan, mezzi d'opera, rimorchi, roulottes, carrelli.

3. Ciascun nucleo familiare residente nel Comune ha diritto a massimo n. due (2) *pass* residente di durata annuale, biennale o triennale.

4. La richiesta del *pass* deve essere presentata dal titolare dell'autovettura o dal soggetto titolare del diritto di uso esclusivo del veicolo presso il Servizio Vigilanza del Comune di Ghiffa, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente e allegando la documentazione ivi richiesta.

5. Il *pass* residente è legato al veicolo; pertanto, in fase di presentazione della domanda dovrà essere comunicata la targa dell'autovettura e prodotta copia del documento di circolazione del veicolo.

6. I *pass* residenti sono rilasciati, fatte salve le necessarie verifiche, previa consegna di un contrassegno per ciascuna autovettura autorizzabile e contestuale iscrizione dei titolari in un apposito registro.

Articolo 4*bis* – Altri legittimati e modalità di rilascio del *pass*

1. Il contrassegno può essere richiesto da massimo n. 2 (due) persone che rivestano il ruolo di *caregiver* familiare o professionale prestando assistenza a un soggetto residente nel Comune di Ghiffa. Il *pass* è valido per una sola autovettura, quindi, associato ad una targa, e può essere utilizzato solo quando l'auto è posta a servizio della persona assistita.

2 Alla domanda per il rilascio del contrassegno deve essere allegata la documentazione che attesti la grave difficoltà della persona assistita (a titolo esemplificativo, certificato medico, verbale di accertamento dello stato di invalidità civile e/o di *handicap* ecc.).

3. Il *pass caregiver* è gratuito e ha validità annuale con scadenza naturale il 31 dicembre; se permangono le esigenze di assistenza può essere rinnovato.

4. Il contrassegno può essere richiesto, altresì, da massimo n. 2 (due) persone che, per motivi di lavoro o studio hanno stipulato un contratto di locazione di natura transitoria di immobile sito in Comune di Ghiffa (articolo 5 legge 09 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni). Il contratto, ai fini del rilascio del *pass* deve avere durata non inferiore a mesi due (2).

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, alla domanda per il rilascio del *pass* deve essere allegato il contratto di locazione transitoria unitamente ai relativi allegati al medesimo contratto.

6. La scadenza del *pass* di cui al precedente comma 4 coincide con quella del contratto di locazione transitoria e, comunque, sempre entro il 31 dicembre della scadenza ordinaria naturale.

Articolo 5 - Domanda per il rilascio del *pass*

1. I richiedenti dovranno compilare l'apposita domanda, dichiarando ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza;

e) di essere *caregiver* familiare o professionale;

f) nel caso di *caregiver* familiare specificare il rapporto di parentela;

g) di essere parte di un contratto di locazione di natura transitoria;

h) di esser proprietario, locatario o utilizzatore di veicolo, indicando la targa dello stesso, il titolo diverso dalla proprietà;

i) di essere titolare di patente di guida;

j) di non possedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, ovvero in quota parte millesimale posto auto privato come definito dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ovvero che tale posto auto privato (ancorché parte comune di condominio) non sia utilizzabile per il ricovero del proprio autoveicolo, secondo norme riconducibili a regolamento condominiale (che andrà prodotto) o ad altro precetto giuridico;

k) che nell'ambito del nucleo familiare non vi sia posto auto privato di proprietà, in locazione o locati anche in uso gratuito ad altri soggetti non residenti (condizione ostativa alla richiesta di *pass* residenti).

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia della carta di circolazione del veicolo attestante la proprietà del veicolo, o altro documento attestante il diritto di utilizzo del veicolo a titolo di *leasing* o noleggio;
- copia della patente di guida;
- ove ricorra il caso, dichiarazione di uso/affidamento esclusivo del veicolo da parte del richiedente a cura del proprietario del veicolo, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso proprietario;
- regolamento condominiale nell'ipotesi di cui alla lettera *j)* del precedente comma;
- nel caso di cui alla lettera *e)* del precedente comma:
    i. dati anagrafici della persona assistita (ossia: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza);
    ii. copia della carta di identità della persona assistita;
    iii. se *caregiver* professionale, copia del contratto di lavoro o documento equipollente che attesti l'assistenza professionale;
    iv. documentazione che attesti la grave difficoltà della persona assistita (a titolo esemplificativo, certificato medico, verbale di accertamento dello stato di invalidità civile e/o di *handicap* ecc.);
- nel caso di cui alla lettera *g)* del precedente comma:
    i. copia del contratto di locazione transitoria unitamente ai relativi allegati al medesimo contratto;
    ii. per gli studenti, autocertificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione a corso universitario o a scuola secondaria di secondo grado;
    iii. per i lavoratori, copia del contratto di lavoro.

3. Il residente possessore a qualsiasi titolo posto auto privato, per richiedere permessi di sosta per altre auto di proprietà eccedenti i posti auto privati già utilizzati e posseduti, dovrà autocertificare tale stato e fornire le targhe delle autovetture già ricoverate in aree private. Il *pass* sarà rilasciato solo per le autovetture eccedenti i posti posseduti.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi e accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti dichiarati.

Articolo 6 - Tempi di presentazione della domanda e validità del *pass*

1. La presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati, ai sensi del precedente articolo 4, può avvenire in qualunque momento in corso d'anno; l'invio è auspicato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza. Si precisa che il *pass* residente ha validità annuale con

scadenza naturale al 31 dicembre. Pertanto, se il *pass* viene rilasciato nel corso dell'anno, l'importo da corrispondere al momento del rilascio sarà integrale.

Articolo 7 - Corrispettivo

1. Ogni permesso di sosta negli spazi pubblici riservati alle autovetture autorizzate viene rilasciato dietro pagamento di un corrispettivo pari ad euro 15,00 (quindici/00).

2. I soggetti legittimati, compilando l'apposita domanda, possono entrare in possesso di un *pass* residenti con validità annuale, biennale o triennale.

3. Il corrispettivo rimane pari a 15,00 (quindici) euro per ogni anno di validità (pertanto, un anno euro 15,00, due anni euro 30,00 e tre anni euro 45,00), da corrispondere al momento della accettazione della domanda da parte del Servizio Vigilanza, utilizzando il bollettino PagoPA che verrà trasmesso al richiedente tramite posta ordinaria, posta elettronica o PEC.

4. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto unicamente tramite sistema PagoPA.

Articolo 8 - Esposizione del *pass*

1. Il *pass* residente riporta il numero di targa del veicolo, il numero progressivo e la data di rilascio e ogni ulteriore elemento ritenuto necessario. Deve essere apposto in originale sul cruscotto anteriore della autovettura autorizzata, suk lato riportante gli estremi della targa e del Settore di appartenenza, in posizione perfettamente visibile da parte del personale addetto alla verifica dei requisiti di sosta (agenti di polizia, carabinieri, ausiliari del traffico ecc.).

2. Il *pass* residente non costituisce titolo per assegnazione o conferimento di diritto di proprietà sul suolo pubblico; consente unicamente al legittimo titolare, la possibilità di usufruire di "spazi pubblici riservati" (v. art. 3) nei limiti dei posti liberi disponibili.

3. Il permesso decade automaticamente in caso di vendita o perdita di possesso della autovettura autorizzata o in caso di mancato pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 7.

4. Qualora il contrassegno dovesse essere aggiornato a causa di sostituzione della vettura, il *pass* rilasciato sarà aggiornato senza necessità di pagamento della quota prevista, fermo restando il periodo di validità del contrassegno originariamente emesso.

Articolo 9 - Controlli

1. Gli uffici preposti effettuano il monitoraggio ai fini della persistenza dei presupposti per il rilascio del *pass* residente.

2. Saranno, altresì, effettuate verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, mediante incrocio dei dati. In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata del *pass* e alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

3. Il controllo sulla corretta fruizione dei *pass* e sulle violazioni derivanti dalla indebita occupazione da parte di autovetture non autorizzate degli spazi di sosta pubblici riservati, sarà effettuata dal personale della Polizia Municipale o da altro personale comunale autorizzato.

Articolo 10 - Sospensione della validità *pass* residenti sosta

1. Si precisa che la validità degli spazi di sosta pubblici riservati è limitata al periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno solare; pertanto, dal 1° ottobre al 31 marzo, restano soggetti alla ordinaria regolamentazione della sosta veicolare su aree di proprietà pubblica.

2. Previa emissione di apposita Ordinanza di sospensione della sosta, da esporsi nel parcheggio almeno 48 (quarantotto) ore prima in caso di pulizia delle strade, manutenzione ordinaria o straordinaria delle stesse e degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo, inagibilità della zona dovuta a calamità naturali, il titolare del permesso è tenuto a provvedere al ricovero del proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso potrà essere richiesto all'Amministrazione per la mancata fruizione dello spazio fino ad ultimazione dei lavori.

3. Restano ferme le ordinanze sindacali ai sensi degli articoli 50 e 54 d.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 7 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 11 - Responsabilità per danni

1. Le aree di sosta riservate non sono oggetto di custodia da parte del Comune di Ghiffa. La responsabilità per eventuali danni arrecati all'autovettura non è imputabile in nessun caso all'Amministrazione Comunale.

2. Sono a carico del residente eventuali danni a persone o cose in dipendenza della sosta su suolo pubblico.

Articolo 12 - Modifica dei requisiti e modalità di recesso

1. Durante il periodo di validità del *pass* residenti, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta al Servizio Vigilanza, entro sette (7) giorni dall'evento, ogni modifica di quanto dichiarato in sede di richiesta di rilascio del medesimo o l'eventuale sostituzione del veicolo autorizzato, ai fini della rettifica o sostituzione del contrassegno.

2. L'utente che intende non usufruire più del proprio *pass* deve darne comunicazione in forma scritta al Servizio Vigilanza, restituendo contestualmente il contrassegno originale rilasciato. Nessun rimborso è dovuto in tale eventualità.

3. Il recesso è facoltativo per ragioni personali, mentre è obbligatorio qualora l'utente non abbia più titolo al contrassegno (a titolo meramente esemplificativo, in caso di variazione di residenza per emigrazione). Nessun rimborso è dovuto in tale eventualità.

4. Il venir meno dei requisiti per il rilascio del *pass* residenti comporta la contestuale decadenza del diritto all'utilizzo del contrassegno, con l'obbligo, in capo al titolare, di darne immediata comunicazione al Servizio Vigilanza. Nessun rimborso è dovuto in tale eventualità

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare il *pass* residente prima della scadenza naturale, con provvedimento adeguatamente motivato, informandone il titolare ai sensi della vigente normativa, fermo restando il rimborso al titolare della quota parte del corrispettivo versato in anticipo e non goduto ove pari o superiore a mesi 6 (sei) di mancato godimento.

Articolo 13 - Furto o smarrimento dell'autorizzazione

1. In caso di furto o smarrimento del contrassegno cartaceo, il titolare del *pass* dovrà presentare denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

2. È, altresì, fatto obbligo di comunicare al Servizio Vigilanza i casi di furto o smarrimento del contrassegno entro 48 (quarantotto) ore dalla avvenuta denuncia del fatto presentata alle competenti Autorità.

3. Per il rilascio del duplicato dovrà essere depositata domanda in carta semplice, con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità. Il rilascio del primo duplicato avverrà senza ulteriori costi a carico del richiedente e fermo restando il periodo di validità del contrassegno originariamente emesso; pertanto, ulteriori duplicati comporteranno il pagamento del corrispettivo previsto per il rilascio del *pass*.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite ai sensi di legge, con deferimento all'Autorità Giudiziaria e comporteranno l'immediata decadenza del contrassegno, senza diritto di rimborso del corrispettivo già versato per il periodo di non utilizzo.

2. La mancata esposizione del contrassegno, ancorché riferita a veicolo autorizzato, sarà ugualmente sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada.

3. L'esposizione di copia fotostatica del contrassegno nonché l'esposizione di contrassegno scaduto saranno paragonati alla mancanza del contrassegno medesimo e, pertanto, sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada.

4. Restano ferme le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) per quanto concerne le soste irregolari.

Articolo 15 - Entrata in vigore, norme di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva (ossia, decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, oppure data di adozione, nel caso di delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex articolo 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* ai sensi dell'articolo 10 Disposizioni Preliminari al Codice civile.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa applicabile dettata in materia.

3. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore, capace di esplicare i propri effetti sui contenuti del Regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere applicazione tutte le norme contenute in previgenti disposizioni comunali o regolamenti in materia.

Articolo 16 - Pubblicità e informazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ghiffa nella Sezione "Amministrazione trasparente".

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio Vigilanza provvede a informare la cittadinanza attraverso avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di Ghiffa.